

INFORMAZIONE FISCALE

Ai Sig.ri Clienti
Loro Sedi

OGGETTO: MODELLO EAS ENTRO IL 31 MARZO PER LE VARIAZIONI 2025

Entro il 31.03.2026 gli enti e le associazioni senza scopo di lucro che usufruiscono delle agevolazioni tributarie previste dal D.L. 185/2008, e che nel 2025 hanno subito delle variazioni, devono comunicarle all'Agenzia delle Entrate presentando un nuovo modello EAS. In questa scheda ne riepiloghiamo la disciplina.

MODELLO EAS ENTRO IL 31 MARZO PER LE VARIAZIONI 2025						
L'OBLIGO DI INVIO DEL MODELLO EAS	Per gli enti associativi in possesso di determinati requisiti, è previsto un trattamento fiscale di favore con la non imponibilità, ai fini IRES e IVA, dei corrispettivi, delle quote e dei contributi. L'art. 30, commi da 1 a 3-bis del D.L. 185/2008 ha stabilito che, a partire dal 29.11.2008, per beneficiare delle suddette agevolazioni gli enti di tipo associativo devono trasmettere, in via telematica, i dati e le notizie fiscalmente rilevanti, mediante il modello EAS, al fine di consentire gli opportuni controlli. L'obbligo d'invio del modello interessa, in generale, tutti gli enti privati non commerciali associativi (con o senza personalità giuridica), in particolare: <table><tr><td>1)</td><td>senza scopo di lucro</td></tr><tr><td>2)</td><td>costituiti a partire dal 29.11.2008</td></tr></table> che intendono avvalersi dei benefici concessi dal regime fiscale di favore, facendo salve le esclusioni che si vedranno in seguito.  Il modello EAS deve essere presentato entro 60 giorni dalla data di costituzione dell'ente. Dopo la presentazione del "primo" modello EAS, qualora siano intervenute variazioni dei dati precedentemente comunicati, è necessario inviare all'Agenzia delle Entrate un nuovo modello entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione.	1)	senza scopo di lucro	2)	costituiti a partire dal 29.11.2008	
	1)	senza scopo di lucro				
	2)	costituiti a partire dal 29.11.2008				
	TERMINI DI PRESENTAZIONE DEL MODELLO EAS <table><tr><th>PRIMO MODELLO EAS</th><th>MODELLO EAS SUCCESSIVO AL PRIMO IN CASO DI VARIAZIONI</th></tr><tr><td>ENTRO 60 GIORNI DALLA COSTITUZIONE</td><td>ENTRO IL 31.03 DELL'ANNO SUCCESSIVO A QUELLO IN CUI SONO AVVENUTE LE VARIAZIONI (A REGIME)</td></tr></table>		PRIMO MODELLO EAS	MODELLO EAS SUCCESSIVO AL PRIMO IN CASO DI VARIAZIONI	ENTRO 60 GIORNI DALLA COSTITUZIONE	ENTRO IL 31.03 DELL'ANNO SUCCESSIVO A QUELLO IN CUI SONO AVVENUTE LE VARIAZIONI (A REGIME)
	PRIMO MODELLO EAS	MODELLO EAS SUCCESSIVO AL PRIMO IN CASO DI VARIAZIONI				
ENTRO 60 GIORNI DALLA COSTITUZIONE	ENTRO IL 31.03 DELL'ANNO SUCCESSIVO A QUELLO IN CUI SONO AVVENUTE LE VARIAZIONI (A REGIME)					

	È possibile utilizzare il software messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, denominato "Modello EAS".														
IL MODELLO EAS ENTRO IL 31.03.2026	La prossima scadenza del 31.03.2026 riguarda, pertanto, l'ipotesi di un "nuovo" modello da presentare a causa della variazione dei dati precedentemente comunicati nell'anno 2025. Il modello va inviato completo di tutti i dati richiesti, compresi quelli che non hanno subito variazioni.  Il modello va nuovamente presentato anche per comunicare la perdita dei requisiti previsti dalle disposizioni tributarie: in tal caso l'invio va effettuato entro 60 giorni, compilando l'apposita sezione denominata "Perdita dei requisiti". La presentazione di un nuovo modello EAS non è obbligatoria nei seguenti casi: ♦ si è verificata esclusivamente una variazione dei dati contenuti nei seguenti punti della sezione "Dichiarazioni del rappresentante legale" (costituita dai punti da 1 a 38) <table border="1"> <tr> <td>Punto 20</td><td>importi riferiti ai proventi ricevuti per attività di sponsorizzazione e pubblicità</td></tr> <tr> <td>Punto 21</td><td>importi dei costi per i messaggi pubblicitari per la diffusione dei propri beni/servizi</td></tr> <tr> <td>Punto 23</td><td>ammontare, pari alla media degli ultimi 3 esercizi, delle entrate dell'ente</td></tr> <tr> <td>Punto 24</td><td>numero di associati dell'ente nell'ultimo esercizio chiuso</td></tr> <tr> <td>Punto 30</td><td>importi delle erogazioni liberali ricevute</td></tr> <tr> <td>Punto 31</td><td>importi dei contributi pubblici ricevuti</td></tr> <tr> <td>Punto 33</td><td>numero e giorni delle manifestazioni per la raccolta pubblica di fondi</td></tr> </table> ♦ sono intervenute variazioni dei dati riportati nelle sezioni: ✓ "Dati relativi all'ente", ossia variazioni riferite ai dati anagrafici dell'ente non commerciale, ✓ "Rappresentante legale", variazioni riferite ai dati anagrafici del rappresentante legale dell'ente.	Punto 20	importi riferiti ai proventi ricevuti per attività di sponsorizzazione e pubblicità	Punto 21	importi dei costi per i messaggi pubblicitari per la diffusione dei propri beni/servizi	Punto 23	ammontare, pari alla media degli ultimi 3 esercizi, delle entrate dell'ente	Punto 24	numero di associati dell'ente nell'ultimo esercizio chiuso	Punto 30	importi delle erogazioni liberali ricevute	Punto 31	importi dei contributi pubblici ricevuti	Punto 33	numero e giorni delle manifestazioni per la raccolta pubblica di fondi
Punto 20	importi riferiti ai proventi ricevuti per attività di sponsorizzazione e pubblicità														
Punto 21	importi dei costi per i messaggi pubblicitari per la diffusione dei propri beni/servizi														
Punto 23	ammontare, pari alla media degli ultimi 3 esercizi, delle entrate dell'ente														
Punto 24	numero di associati dell'ente nell'ultimo esercizio chiuso														
Punto 30	importi delle erogazioni liberali ricevute														
Punto 31	importi dei contributi pubblici ricevuti														
Punto 33	numero e giorni delle manifestazioni per la raccolta pubblica di fondi														
ULTERIORI ESCLUSIONI: FOCUS ASSOCIAZIONI E	Sono previste specifiche esclusioni dall'obbligo di presentazione riguardanti per esempio: ♦ associazioni Pro-loco che adottano il regime di cui alla Legge 398/1991;														

SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE	♦ associazioni e organizzazioni di volontariato iscritte negli appositi registri ex Legge 266/1991 che svolgono attività commerciali rientranti in quelle marginali¹; ♦ ONLUS e cooperative sociali ex Legge 381/1991.  Da notare che, con il c.d. "Decreto Correttivo della riforma dello sport"², gli enti sportivi dilettantistici iscritti nel Registro nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (RASD)³, non saranno più tenuti alla trasmissione del modello EAS⁴. L'obbligo di invio è stato abrogato dal 05.09.2023, sia per le associazioni sportive dilettantistiche (ASD) che per le società sportive dilettantistiche (SSD). Pertanto, stando alla novità normativa, oltre alle ASD e SSD neocostituite (e iscritte al RAS entro i successivi 60 giorni), l'obbligo di trasmissione del modello EAS viene a cadere anche per gli enti sportivi dilettantistici: ♦ già costituiti, iscritti e trasmigrati e che, ♦ per effetto di modifiche che dovessero essere intervenute, avrebbero dovuto ripresentare il modello entro la scadenza precedentemente prevista del 31 marzo dell'anno successivo.
ENTI DEL TERZO SETTORE ISCRITTI AL RUNTS	L'invio del modello EAS non è infatti altresì richiesto agli enti: ♦ che si iscrivono nel Registro unico del Terzo settore (RUNTS), e ♦ che assumono la qualifica di Ente del Terzo settore (ETS).  Per essi è lo stesso "Codice del Terzo Settore" (CTS)⁵ ad escluderne espressamente l'obbligo, disponendo che gli ETS non sono tenuti alla presentazione del modello EAS⁶. Pertanto, posto che non vi sono previsioni contrarie, per i soggetti che in precedenza erano tenuti alla presentazione dell'EAS l'adempimento dovrebbe venire meno a seguito dell'ingresso nel RUNTS.
COMPILAZIONE SEMPLIFICATA	Infine, per alcuni enti è prevista la compilazione semplificata del modello, in particolare per: ♦ associazioni di promozione sociale; ♦ organizzazioni di volontariato; ♦ associazioni con personalità giuridica; ♦ associazioni combattentistiche e d'arma iscritte nell'apposito Albo del Ministero della Difesa.

¹ ex [D.M. 25.05.1995](#).

² D.Lgs 120/2023.

³ istituito dall'art. 4 del D.Lgs 39/2021 in sostituzione del Registro CONI, al quale devono essere iscritti tutti i sodalizi sportivi dilettantistici che vogliano fruire di tutti i benefici derivanti da tale iscrizione.

⁴ art. 6, comma 6-bis del D.Lgs 39/2021 (introdotto dall'art. 4, comma 4, lettera g) del D.Lgs 120/2023).

⁵ D.Lgs 117/2017.

⁶ art. 94, comma 4 del D.Lgs 117/2017.

	Tale forma di compilazione permette di fornire, nella sezione riservata alle "Dichiarazioni del rappresentante legale" soltanto le informazioni di cui ai seguenti punti, laddove si forniscono alcune dichiarazioni: <table border="1"> <tr> <td>Punto 4</td><td>che l'ente ha articolazioni territoriali e/o funzionali</td></tr> <tr> <td>Punto 5</td><td>che l'ente è un'articolazione territoriale e/o funzionale (indicando pertanto il codice fiscale del soggetto interessato)</td></tr> <tr> <td>Punto 6</td><td>che l'ente è affidato a federazioni o gruppi</td></tr> <tr> <td>Punto 25</td><td>che l'ente opera prevalentemente in un determinato settore (per il dettaglio si rimanda alle istruzioni)</td></tr> <tr> <td>Punto 26</td><td>che l'ente svolge alcune specifiche attività (per il dettaglio si rimanda alle istruzioni)</td></tr> </table> Oltre alle suddette informazioni va compilato il punto 3, da parte delle associazioni aventi personalità giuridica che attestano simile circostanza.	Punto 4	che l'ente ha articolazioni territoriali e/o funzionali	Punto 5	che l'ente è un'articolazione territoriale e/o funzionale (indicando pertanto il codice fiscale del soggetto interessato)	Punto 6	che l'ente è affidato a federazioni o gruppi	Punto 25	che l'ente opera prevalentemente in un determinato settore (per il dettaglio si rimanda alle istruzioni)	Punto 26	che l'ente svolge alcune specifiche attività (per il dettaglio si rimanda alle istruzioni)
Punto 4	che l'ente ha articolazioni territoriali e/o funzionali										
Punto 5	che l'ente è un'articolazione territoriale e/o funzionale (indicando pertanto il codice fiscale del soggetto interessato)										
Punto 6	che l'ente è affidato a federazioni o gruppi										
Punto 25	che l'ente opera prevalentemente in un determinato settore (per il dettaglio si rimanda alle istruzioni)										
Punto 26	che l'ente svolge alcune specifiche attività (per il dettaglio si rimanda alle istruzioni)										
LA REMISSIONE IN BONIS	L'Agenzia delle Entrate ha precisato che il termine per la presentazione del modello EAS non è perentorio.  Pertanto, la presentazione oltre i termini esclude l'applicazione del regime di favore solo per le attività precedenti la data di presentazione del modello. Risulta invece possibile applicare il regime agevolativo alle operazioni compiute successivamente alla presentazione di detto modello.										

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento
Distinti saluti